Unità 1 La famiglia

1 Che cosa è la famiglia

Famiglia è un termine dal significato piuttosto elastico. Esso infatti indica:

- sia il nucleo ristretto, composto dai coniugi e dai figli con essi conviventi,
- sia l'insieme delle persone unite da rapporti di **parentela** e di **affinità**.

Nel nostro ordinamento è chiamata:

- **famiglia legittima**, quella costituita da persone unite dal vincolo del matrimonio;
- **famiglia di fatto**, quella costituita da persone non unite dal vincolo del matrimonio.

Nonostante la famiglia di fatto stia assumendo, nella nostra società, una crescente importanza, i rapporti tra persone conviventi non sono ancora completamente regolati dalla legge.

Regole precise sono state poste solo per disciplinare i rapporti tra genitori e *figli naturali* (sono chiamati *naturali* i figli nati da persone non sposate).

La Costituzione (art. 30, c. 1) così dispone in proposito:

> *È diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.*

More uxorio è una espressione latina, ancora in uso nel linguaggio giuridico che indica una stabile convivenza al di fuori del matrimonio. *More* significa tradizione, usanza, *uxorio* significa matrimoniale. Chi vive *more uxorio* vive *come è usanza* tra i coniugi.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

2 Qual è la differenza tra parentela e affinità

La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso *stipite*, cioè da una stessa persona (detta anche *capo stipite*).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge (il marito ai parenti della moglie e la moglie ai parenti del marito).

Parentela in linea retta si ha quando più persone discendono l'una dall'altra: padre, figlio, nipote.

Rispetto a un determinato soggetto sono:

- *ascendenti* le persone nate prima (i nostri genitori, i nostri nonni);
- *discendenti* le persone nate dopo (i nostri figli, i nostri nipoti).

Parentela in linea collaterale si ha quando le persone hanno uno stipite comune ma non discendono le une dalle altre. Sono tra loro collaterali i fratelli, i cugini, gli zii e i nipoti.

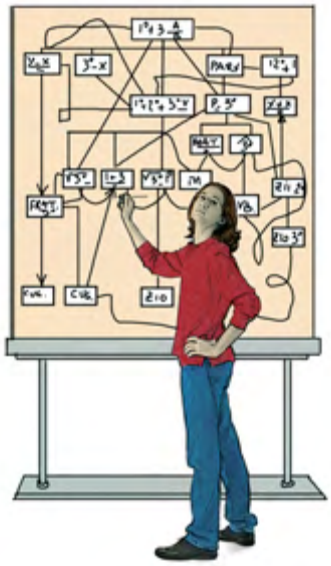

Come si calcolano i gradi della parentela?

I gradi si calcolano sul numero delle generazioni:

- **per i parenti in linea retta** si contano tanti gradi quante sono le generazioni escludendo lo stipite: padre e figlio sono parenti di primo grado; nonno e nipote di secondo grado ecc.;
- **per i collaterali** si contano le generazioni salendo fino allo stipite (che viene escluso dal calcolo) e ridiscendendo fino al parente che si vuole considerare.

Pertanto sono parenti di secondo grado i fratelli; di terzo grado gli zii e i nipoti; di quarto o sesto grado i cugini, come indicato nello schema che si trova alla pagina seguente.

Per gli affini le linee e i gradi si calcolano come per la parentela. Per esempio, una persona è *affine in linea retta di primo grado* con i propri suoceri, mentre è *affine in linea collaterale di secondo grado* con i cognati.

Curiosità... in famiglia

Stipite è un termine qui utilizzato nel significato di *ceppo*. Il *capo stipite* pertanto è colui (il ceppo) da cui si diparte un ramo dell'albero genealogico.
Genealogia è un termine che deriva da *gene*, con il significato di origine, e l'albero genealogico è il grafico che indica l'origine della famiglia.
Coniuge viene dal latino *coniungere*, cioè congiungere, unire insieme.
Affine, dal latino *affine(m)*, originariamente "confinante" (composto di *ad* "presso" e *finis* "confine").
Fratelli germani sono i fratelli nati dagli stessi genitori. Germano significa letteralmente *dello stesso germe*.
Cognato (fratello o sorella del coniuge) viene dal latino *cognatu(m)*, "consanguineo", composto di *co-* e *gnatus*, "nato".

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

B e **C** figli di **A** sono fra di loro parenti di 2° grado e nei confronti di **A** sono entrambi parenti di 1° grado.

D ed **E** figli di **B** sono fra di loro parenti di 2° grado, nei confronti di **B** sono parenti di 1° grado, nei confronti di **C** sono parenti di 3° grado, nei confronti di **F** e **G** sono parenti di 4° grado e nei confronti di **I**, **J** e **K** sono parenti di 5° grado.

H figlio di **D** nei confronti di **I**, **J** e **K** è parente di 6° grado, nei confronti di **A** è parente di 3° grado.

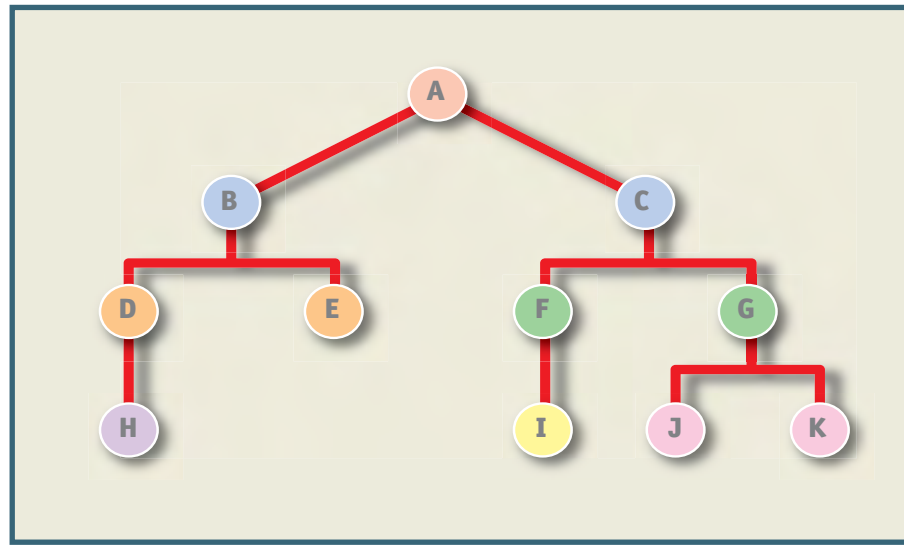

3 Chi ha diritto agli "alimenti"

Far parte di una famiglia non significa soltanto avere un rapporto affettivo più o meno intenso con tutti gli altri componenti. Significa anche, secondo la nostra cultura giuridica, intervenire a sostegno di chi si trovi in condizioni di bisogno. In base a un generale e comprensibile dovere di solidarietà, pertanto, chi si trovi nella condizione di non poter provvedere al proprio mantenimento può richiedere i necessari mezzi di sussistenza (detti alimenti) ai propri parenti.

A quali parenti ???? !!!!

Il codice civile (art. 433) detta un ordine di priorità. Gli alimenti, in caso di bisogno, vanno chiesti:

- al coniuge;
- ai figli e, in loro mancanza, ai discendenti prossimi, cioè ai nipoti;
- ai genitori e, in loro mancanza, ai nonni;
- ai generi e alle nuore;
- ai suoceri;
- ai fratelli e alle sorelle.

Gli alimenti debbono comprendere quanto è necessario per la vita del richiedente (vitto, alloggio, vestiario, cure sanitarie), avuto riguardo alla sua posizione sociale, e debbono essere rapportati alle condizioni economiche di chi è tenuto a somministrarli.

Il diritto agli alimenti, inoltre, è considerato un **diritto personalissimo**: ciò significa che non può essere ceduto ad altri e si estingue con la morte del beneficiario.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

4 Quale forme può assumere l'atto di matrimonio

IL MATRIMONIO è un atto giuridico con il quale due persone manifestano la volontà di costituire una nuova famiglia.

Da questo *atto* nasce un rapporto destinato a durare più o meno a lungo (*rapporto matrimoniale*) e che comporta, per i coniugi, diritti e obblighi.

Il rapporto matrimoniale (con i suoi diritti e obblighi) è regolato interamente da leggi dello Stato.

La celebrazione invece, cioè il rito che porta alla formazione dell'atto e alla nascita del rapporto matrimoniale, può avvenire secondo tre diverse modalità che indichiamo rispettivamente come matrimonio *civile*, *concordatario* o cattolico, e *acattolico*.

Il matrimonio civile

Il matrimonio civile è celebrato, alla presenza di almeno due testimoni, da un ufficiale dello stato civile (il sindaco o un suo delegato) che dà lettura agli sposi degli **artt. 143, 144 e 147** del codice civile. Quindi riceve da ciascuna delle parti personalmente e una dopo l'altra la dichiarazione che esse vogliono prendersi rispettivamente in marito e in moglie e di seguito le dichiara unite in matrimonio.

E se uno prima dice sì e poi si corregge e dice no?

Il matrimonio non si perfeziona quando gli sposi esprimono il loro consenso, ma solo dopo che il celebrante ha pronunciato la frase rituale "*vi dichiaro uniti in matrimonio*".

Fino a quell'istante, per quanto nella realtà l'ipotesi sia poco probabile, le parti possono revocare il proprio consenso.

Io mi sposerò in segreto. Lo trovo così romantico!

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione della *notizia*, fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione, alla porta della casa comunale, di un atto dove si indicano le generalità degli sposi e il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. Questo non può essere celebrato prima del quarto giorno.

Le pubblicazioni servono per consentire, a chi ritenga vi siano impedimenti al matrimonio, di farli valere prima che questo venga celebrato.

Tuttavia, se le pubblicazioni vengono omesse, il matrimonio è ugualmente valido, ma gli sposi e l'ufficiale celebrante sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa, per altro di modesta entità.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

Gli impedimenti al matrimonio

La legge (artt. 84-90 c.c.) prevede alcune cause di invalidità dell'atto matrimoniale.

Per esempio non possono validamente sposarsi:

- le persone ancora vincolate a un precedente matrimonio civile;
- le persone legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione come indicato nell'art. 87 del codice civile;
- i minori di età. In questo caso tuttavia il tribunale, su istanza degli interessati, accertata la loro maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte può, *per gravi motivi*, ammettere al matrimonio anche chi abbia compiuto solo 16 anni.

Lo stato di gravidanza non comporta la concessione automatica dell'autorizzazione, perché non si vuole che le nozze assumano funzione puramente *riparatrice*.

Ciò che gli sposi devono sapere

Art. 143 c.c. *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144 c.c. *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia*. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 147 c.c. *Doveri verso i figli*. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario è celebrato da un ministro del culto secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Concordato stipulato tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Affinché il matrimonio religioso acquisti efficacia anche per lo Stato italiano è necessario che il sacerdote celebrante legga agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi sia tra di loro che nei confronti dei figli. Inoltre, l'atto di matrimonio deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile che provvederà alla sua *trascrizione* nei registri dello stato civile.

Le cause di nullità dell'atto sono regolate dal diritto canonico e competente a giudicare su di esse è il tribunale ecclesiastico. Tuttavia, le sentenze emesse da questo tribunale producono effetti civili solo dopo essere state controllate e rese esecutive dalla magistratura italiana.

Matrimonio è un termine che proviene da *matre(m)* "madre", poiché in origine indicava la "maternità legale".
Sposo/a proviene dal participio passato di *spondere*, "promettere solennemente" (di origine indoeuropea).
Fidanzato deriva da *fier*, "fidare". In francese antico *fiancer*, "prendere un impegno" e successivamente "promettere in matrimonio".
Genitore dal latino *genitore(m)* dal verbo *gignere*, "produrre, causare, generare".

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

Il matrimonio acattolico

Se le parti professano una religione diversa da quella cattolica, possono celebrare il matrimonio davanti a un ministro del loro culto, ma l'atto, per quanto riguarda le condizioni di validità, è interamente regolato dalle norme del codice civile.

Adulterio è la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della donna e **concubinato** da parte dell'uomo. Entrambe le fattispecie non costituiscono più reato nel nostro ordinamento.
Il termine *concubina* deriva da *cum*, insieme e *cubare*, giacere.

La promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio non è vincolante per le parti e nessuno può essere obbligato a sposarsi contro la propria volontà. Quindi ciascuno è libero di ritirare in qualsiasi momento la promessa fatta.

Tuttavia, il fidanzato che si ritragga senza giusto motivo dopo che sono state effettuate le *pubblicazioni*, è tenuto a risarcire le spese sostenute in vista del matrimonio (abito nuziale, prenotazione di alberghi, e così via).

La rottura della promessa di matrimonio comporta anche la restituzione dei doni fatti in vista delle nozze, come il famoso anello nuziale, ma non quelli fatti per altre ricorrenze, come festività o compleanni.

5 Come è regolato il rapporto tra genitori e figli

I genitori, dispone la legge (art. 147 c.c.), hanno l'obbligo di mantenere i figli, di istruirli e di educarli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.

Fino a che età i figli hanno diritto al mantenimento?

Teoricamente l'obbligo dovrebbe cessare con il raggiungimento della maggiore età, ma la Cassazione ha più volte espresso il principio che il diritto del figlio al mantenimento si protrae fino al momento in cui questi abbia raggiunto una indipendenza economica, a meno che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante una idonea attività lavorativa o per avere ingiustificatamente rifiutato tale attività (Cass. 2006, n. 8221).

I figli sono soggetti alla **potestà** dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione (◂ *capitolo A*).

È bene ricordare che l'esercizio della potestà deve avvenire nell'interesse del minore. Pertanto, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che i genitori tengono una condotta contraria agli interessi dei figli, può disporre l'allontanamento di questi ultimi dalla residenza familiare (art. 333 c.c.) e può pronunziare, nei casi più gravi, la decadenza della potestà di uno o di entrambi i genitori.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

6 Quali sono i possibili regimi patrimoniali della famiglia

L'ordinamento giuridico offre ai coniugi la possibilità di scegliere tra diversi regimi patrimoniali e consente anche di passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento.

La comunione dei beni è il regime che la legge considera normale e si applica automaticamente se i coniugi non dichiarano espressamente di voler regolare in altro modo il loro rapporto patrimoniale.

Per effetto della comunione diventano di proprietà comune i beni che i coniugi acquistano insieme o separatamente *durante* il matrimonio.

Sono esclusi dal regime di comunione:

- i beni di cui era proprietario il coniuge prima del matrimonio;
- i beni che il coniuge eredita o riceve in donazione anche in costanza di matrimonio.

La separazione dei beni è invece un regime in base al quale i coniugi mantengono la propria totale autonomia patrimoniale.

Ciascuno pertanto sarà proprietario non solo dei beni che aveva prima del matrimonio, ma anche di quelli che acquisterà successivamente a qualsiasi titolo.

La scelta di questo regime può essere fatta al momento della celebrazione del matrimonio o anche successivamente per atto pubblico.

7 Quali effetti producono la separazione e il divorzio

Se una persona dopo essersi sposata si accorge di aver commesso un grosso errore, che cosa può fare?

Innanzi tutto bisognerebbe cercare di non commettere errori poiché la rottura di un matrimonio è un evento sicuramente traumatico per entrambe le parti.

Ciò detto, se il contrasto tra i coniugi appare insanabile essi possono procedere alla **separazione coniugale** e successivamente possono chiedere al giudice una sentenza di **divorzio**.

➜ **LA SEPARAZIONE non scioglie ancora il matrimonio e per la legge i coniugi rimangono ancora marito e moglie. Attenua soltanto i reciproci doveri.**

Con essa cessa l'obbligo della coabitazione e della reciproca fedeltà e il dovere di assistenza si riduce alla eventuale corresponsione di un *asse-*

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

gno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri e a condizione che la separazione non sia a lui addebitabile.

IL DIVORZIO produce lo scioglimento del matrimonio civile e determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

I coniugi divorziati riacquistano la *libertà di stato* e possono contrarre un nuovo matrimonio civile.

Non possono invece contrarre un nuovo matrimonio concordatario perché la Chiesa cattolica considera il loro vincolo indissolubile.

La richiesta di divorzio può essere presentata da uno dei coniugi quando vi sia stata separazione, giudiziale o consensuale, protratta per il tempo stabilito dalla legge e negli altri casi previsti dall'ordinamento.

Nella sentenza il giudice può decidere che sia corrisposto un assegno periodico al coniuge che dimostri di non possedere mezzi adeguati per vivere né possa procurarseli per ragioni obiettive.

E se ci sono figli?

Nel nostro ordinamento, in caso di separazione o di divorzio, era prassi consolidata, in passato, affidare i figli minori a un solo genitore.

La legge sull'**affidamento condiviso**, approvata nel 2006, parte invece dall'assunto che i figli minorenni abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche se questi hanno deciso di interrompere il loro rapporto coniugale.

La nuova disciplina (art. 155 c.c.), può essere così riassunta:

- **nel decidere l'affidamento**, il giudice deve prioritariamente valutare la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Solo se tale ipotesi risultasse contraria all'interesse del minore il giudice potrebbe, con provvedimento motivato, disporre l'affidamento a un solo genitore;
- **la potestà sui figli** è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni più importanti, come quelle riguardanti la scuola o la salute, vanno prese in accordo e nell'esclusivo interesse dei figli.
  Solo per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
  In caso di controversia insanabile su una specifica questione, deciderà il magistrato;
- **il mantenimento dei figli** è posto a carico di ciascun genitore in proporzione al proprio reddito.
  Il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico anche a favore dei figli maggiorenni che non siano ancora economicamente indipendenti;
- **la revisione delle decisioni** su affidamento, potestà e mantenimento può essere chiesta dai genitori in qualsiasi momento.

L'abitazione familiare, in caso di separazione spetta, di preferenza, al genitore con il quale è stabilito che i figli convivano, anche se maggiorenni.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

DOMANDE IN LIBERTÀ

A quanto può ammontare l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato?

In linea di principio il coniuge che dispone di un minore reddito ha diritto a un assegno che gli consenta di mantenere un tenore di vita simile a quello che ha tenuto (o avrebbe potuto tenere) in costanza di matrimonio.

In concreto tuttavia, il giudice chiamato a definire la somma dovrà valutare, caso per caso, le reali possibilità dell'altro coniuge sulla base del reddito da questi percepito e della effettiva consistenza del suo patrimonio.

Non è dovuto l'assegno di mantenimento se la separazione è *addebitabile* al coniuge che vorrebbe riceverlo.

Anche in caso di divorzio può essere riconosciuto il diritto a un *assegno divorzile*, al coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive.

In quali casi la separazione è "addebitabile" a uno dei coniugi?

La separazione può essere chiesta, stabilisce l'art. 151 c.c., quando si verifichino fatti tali, anche indipendenti dalla volontà dei coniugi, da rendere *intollerabile la prosecuzione della convivenza* (per esempio perché si è esaurito il rapporto affettivo). In questi casi torti o ragioni, che pure possono esservi, non hanno rilevanza giuridica.

La separazione è addebitabile a uno dei coniugi, invece, quando questi sia venuto meno ai doveri di fedeltà e assistenza morale e materiale, imposti dall'art. 143 c.c. e ciò abbia reso *intollerabile*, per l'altro coniuge, la prosecuzione della convivenza.

La disposizione sembra di facile applicazione ma non le è affatto. Il giudice infatti dovrà indagare, caso per caso, se vi è stata effettivamente violazione dei doveri coniugali; se tale violazione è stata di rilevante entità; se non è stata causata o favorita dal comportamento dell'altro coniuge; se ha realmente reso *intollerabile* la convivenza oppure è stata conseguente a una convivenza già divenuta intollerabile per altre ragioni, e così via.

Come si può comprendere, queste ed altre simili indagini rendono sempre molto incerto l'esito della richiesta di addebito.

In ogni caso la persona alla quale è stata addebitata la separazione, se non ha redditi propri né può procurarseli, ha la possibilità di chiedere al giudice che il coniuge le versi i cosiddetti **alimenti**, cioè una somma periodica sufficiente a consentire la sopravvivenza.

Che accade se chi percepisce l'assegno inizia una stabile convivenza con un'altra persona o contrae un nuovo matrimonio?

Se la stabile convivenza comporta anche uno stabile miglioramento nelle condizioni economiche della persona separata o divorziata, il coniuge può chiedere al giudice che sia ridotto l'importo dell'assegno o addirittura che sia revocato l'obbligo di corrisponderlo.

L'obbligo cessa anche se il coniuge che riceve l'assegno passa a nuove nozze.

Non cessa invece in nessun caso, per la persona separata o divorziata, l'obbligo di contribuire al **mantenimento dei figli**.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

8 Quali effetti produce la successione per causa di morte

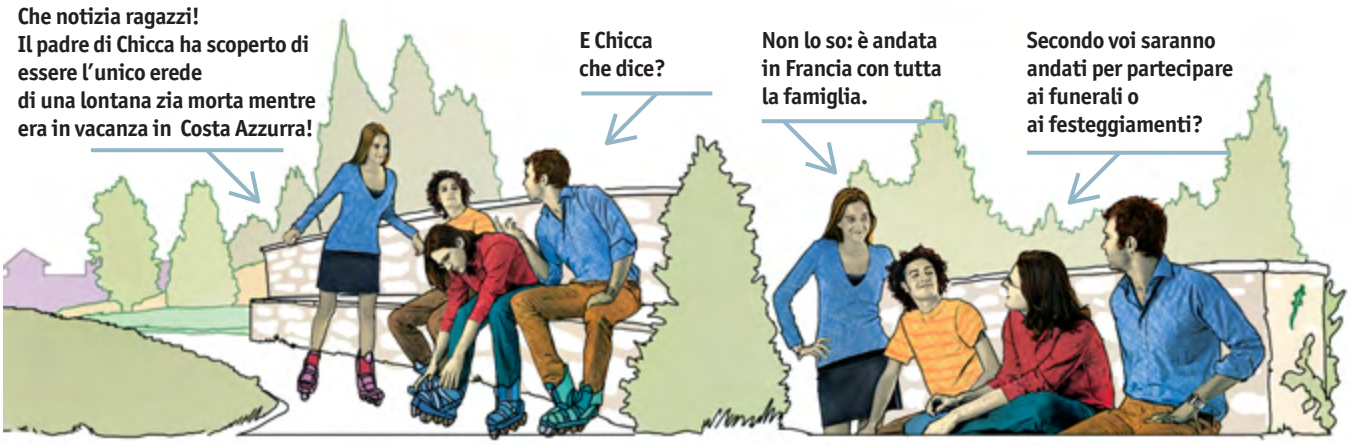

Se, passando *a miglior vita*, un lontano e pressoché sconosciuto parente dovesse lasciarci eredi di tutto il suo patrimonio, non c'è dubbio che, superata la fase del comprensibile dolore, ci scopriremmo a pensare a lui con insospettata simpatia.

Tuttavia (anche se la cosa può apparire disdicevole) prima di accettare una imprevista eredità è sempre prudente fare due conti.

Con la morte di una persona, infatti, si trasmette agli eredi tutto il suo patrimonio.

De cuius è l'espressione con cui nel diritto romano si indicava il defunto ed è l'abbreviazione della frase latina *is de cuius haereditate agitur*, cioè "colui della cui eredità si tratta".

E, secondo la legge, il patrimonio comprende non solo i beni e i crediti, ma anche eventuali **debiti**.

Accettando l'eredità di una persona, pertanto, assumiamo anche l'obbligo di pagare tutti i suoi creditori.

Quando si ha il fondato sospetto che i debiti siano superiori ai crediti è possibile recarsi presso un notaio per dichiarare formalmente di accettare l'eredità con **beneficio di inventario**. Con tale dichiarazione gli eredi si impegnano ad eseguire l'inventario dei beni del *de cuius* e a pagare, con questi, tutti i creditori, per appropriarsi, alla fine, solo di ciò che rimane.

Si può rinunciare a un'eredità?

Nessuno può essere obbligato a ricevere un'eredità non gradita. Questa si acquista solo in seguito ad **accettazione**.

Se l'erede designato non accetta, tale facoltà passa ai suoi discendenti (figli, nipoti ecc.) tra i quali l'eredità andrà divisa secondo il *criterio delle stirpi*.

Per esempio, se il *de cuius* avesse come eredi due figli a lui premorti i quali gli hanno lasciato rispettivamente uno e quattro nipoti, il nipote unico (appartenente a una stirpe) avrà diritto a metà dell'eredità del nonno, e gli altri quattro (altra stirpe) all'altra metà.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

9 Quali sono i possibili tipi di successione

Il testamento è il documento con il quale una persona stabilisce liberamente chi e in che misura dovrà ereditare i suoi beni.

Le forme testamentarie, previste dagli artt. 601-608 c.c., sono le seguenti:

- **testamento olografo**, scritto e sottoscritto dal testatore di proprio pugno senza ricorso a mezzi meccanici;
- **testamento pubblico**, redatto dal notaio alla presenza di testimoni e sottoscritto dal testatore;
- **testamento segreto**, redatto e sottoscritto dal testatore, sigillato e consegnato a un notaio alla presenza di testimoni.

Qualunque forma venga scelta, il testamento ha sempre la medesima efficacia e in qualsiasi momento può essere modificato o revocato.

Tuttavia il potere del testatore non è senza limiti. Per un comprensibile dovere di solidarietà familiare nessuno può escludere dall'eredità o trattare in modo non equanime i più stretti congiunti.

Per costoro (coniuge, figli, ascendenti) la minaccia di essere diseredati è priva di fondamento giuridico perché hanno comunque diritto a una quota del patrimonio.

Legittimari sono chiamati coloro che hanno diritto di beneficiare della quota ad essi riservata dalla legge.

La ripartizione della quota fra i *legittimari*, disciplinata dal codice civile (artt. 536-552), può essere così schematizzata:

- **al coniuge** superstite (anche se separato e non ancora divorziato) è riservata metà del patrimonio del defunto, ridotto a 1/3 se c'è anche un figlio o ridotto a 1/4 se ci sono più figli.
  Non ha diritto alla riserva il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione;
- **al figlio unico** (o ai suoi discendenti) è riservata la metà del patrimonio;

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

- **se i figli sono più di uno** hanno diritto complessivamente a 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali;
- **agli ascendenti** è riservato (ma solo se non ci sono figli del *de cuius*) 1/3 del patrimonio oppure 1/4 se concorrono con il coniuge superstite.

E se una persona non lascia alcun testamento?

Se il *de cuius* non lascia alcun testamento la sua eredità si trasmette ai soggetti indicati dalla legge (artt. 565-586 c.c.) e perciò chiamati *legittimi*.

Eredi legittimi sono, innanzi tutto, i figli e il coniuge. In loro mancanza lo diventano gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. In mancanza di questi, gli altri parenti fino al sesto grado.

La similitudine terminologica non deve indurci ad operare confusione tre eredi *legittimari e legittimi*:

- **legittimari** sono solo i parenti più stretti indicati dalla legge;
- **legittimi** sono i parenti anche lontani ai quali può andare l'eredità in mancanza di testamento o di eredi più prossimi.

10 Che cosa è la collazione

Il termine *collazione* significa *conferimento*.

Quando l'eredità deve essere divisa tra i *legittimari* (figli, coniuge, ascendenti) nel computo della massa ereditaria debbono considerarsi anche le donazioni che qualcuno dei coeredi potrebbe aver ricevuto dal defunto quando questi era in vita.

Perché? Perché l'ordinamento presume che la donazione possa essere stata una sorta di elargizione anticipata dell'eredità.

Pertanto, chi ha ricevuto in anticipo beni o denaro, dovrà reinserirli nel patrimonio ereditario e potrà, poi, partecipare insieme agli altri alla equa ripartizione dell'eredità. Oppure potrà conservare i beni e ricevere una quota della divisione ereditaria proporzionalmente minore.

Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge, né le spese di mantenimento, educazione e nozze dei figli.

Sono invece soggette a collazione le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale se eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

E se un erede non vuole operare la collazione?

L'obbligo della collazione attiene solo a chi accetta l'eredità. Se il donatario non accetta, non partecipa alla spartizione dell'asse ereditario e si tiene quanto gli è stato donato.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

Riguardando gli appunti

Che cosa è la famiglia?

▶ Famiglia è un termine che indica sia il nucleo ristretto, composto dai coniugi e dai figli con essi conviventi, sia l'insieme delle persone unite da rapporti di *parentela* e di *affinità*.

▶ La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso *stipite*.

▶ L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro.

▶ Parentela in linea retta si ha quando più persone discendono l'una dall'altra.

▶ Parentela in linea collaterale si ha quando le persone hanno uno stipite comune ma non discendono le une dalle altre.

▶ Famiglia legittima è quella costituita da persone unite dal vincolo del matrimonio; famiglia di fatto è quella costituita da persone non unite dal vincolo del matrimonio.

Che cosa è il matrimonio?

▶ Il matrimonio è un atto giuridico con il quale due persone manifestano la volontà di costituire una nuova famiglia.

▶ Il matrimonio civile è celebrato, alla presenza di almeno due testimoni, da un ufficiale dello stato civile (il sindaco o un suo delegato).

▶ Il matrimonio concordatario è celebrato da un ministro del culto secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Concordato stipulato tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

▶ Se le parti professano una religione diversa da quella cattolica, possono celebrare il matrimonio davanti a un ministro del loro culto.

Quali sono i principali obblighi dei genitori?

▶ I genitori, dispone la legge, hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se nati fuori del matrimonio, di istruirli e di educarli.

▶ I figli sono soggetti alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione.

Quali regimi patrimoniali può adottare la famiglia?

▶ La comunione dei beni è il regime che la legge considera normale. Per effetto della *comunione* diventano di proprietà comune i beni che i coniugi acquistano insieme o separatamente durante il matrimonio.

▶ Il regime di separazione dei beni attribuisce a ciascuno dei coniugi la proprietà dei beni che acquista durante il matrimonio.

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

▶ La separazione non scioglie il matrimonio poiché per la legge i coniugi rimangono ancora marito e moglie, ma attenua i reciproci doveri.

▶ Il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio civile e determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Quali effetti patrimoniali produce il decesso della persona?

▶ Con la morte della persona si trasmette agli eredi tutto il suo patrimonio.

▶ Quando si ha il fondato sospetto che i debiti siano esorbitanti è possibile accettare l'eredità con beneficio di inventario.

▶ Se l'erede rinuncia all'eredità la facoltà di accettare passa ai suoi discendenti tra i quali l'eredità andrà divisa secondo il criterio delle stirpi.

Che cosa è il testamento?

▶ Il testamento è il documento con il quale una persona stabilisce chi e in che misura dovrà ereditare i suoi beni. Tuttavia il potere del testatore non è senza limiti.

▶ Legittimari sono chiamati coloro che hanno diritto di beneficiare della quota ad essi riservata dalla legge. Il testatore può liberamente disporre solo della parte del suo patrimonio che eccede tale quota.

Che cosa è la collazione?

▶ La collazione è il procedimento per cui chi ha ricevuto in anticipo beni o denaro, li reinserisce nel patrimonio ereditario per partecipare poi insieme agli altri alla equa ripartizione dell'eredità.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti

E adesso... autovalutiamoci

CHE COSA ACCOMUNA E CHE COSA DISTINGUE...

1. Separazione e divorzio

Elemento comune	Diversità
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

2. Successori legittimi e successori legittimari

Elemento comune	Diversità
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

È VERO O NO CHE:

a i fratelli e le sorelle sono tra loro parenti collaterali di secondo grado? SÌ NO

b la separazione scioglie il matrimonio? SÌ NO

c per testamento si può disporre di tutti i propri beni? SÌ NO

d gli affini sono parenti molto stretti? SÌ NO

e la suocera può chiedere gli alimenti alla nuora? SÌ NO

f non si può rinunciare all'eredità? SÌ NO

g il testamento è immodificabile? SÌ NO

ALCUNI TEST

1. Per effetto della separazione coniugale il matrimonio:

a si scioglie;
b si scioglie ma solo dopo tre anni;
c non si scioglie ma si attenuano gli obblighi reciproci;
d viene annullato di fatto.

2. L'affinità è il vincolo che unisce:

a i parenti più prossimi;
b un coniuge all'altro;
c un coniuge ai parenti dell'altro;
d i discendenti dallo stesso ceppo.

3. I figli di due sorelle sono tra loro:

a parenti di secondo grado in linea retta;
b parenti di quarto grado in linea collaterale;
c affini di terzo grado per parte di madre;
d cugini di terzo grado.

4. I figli hanno diritto di essere curati e mantenuti dai genitori fino a quando:

a raggiungono la maggiore età;
b vanno a scuola;
c raggiungono l'indipendenza economica;
d si sposano.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6631)
Questo file è una estensione online del corso di diritto ed economia di Paolo Monti e Giorgia Monti